

COMUNE DI TORRE PELLICE

REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA COMUNALE

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Il gonfalone

Art. 3 - Custodia del gonfalone

Art. 4 – Uso del gonfalone

Art. 5 - Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni dell'Ente

Art. 6 - Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone

Art. 7 - Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

Art. 8 - Lo stemma

Art. 9 - Riproduzione dello stemma

ART. 1 - OGGETTO

1) Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 4 dello Statuto del Comune disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma comunale.

ART. 2 - IL GONFALONE

1) Il gonfalone del Comune di Torre Pellice è *stato* concesso con decreto del Presidente della Repubblica ed è così descritto: *TORRE IN CAMPO AZZURRO SORMONTATA DA NASTRI CON LA SCRITTA IN LATINO "FORTITUDO TIMOREM PELLIT"*.

ART. 3 - CUSTODIA DEL GONFALONE

1) Il gonfalone *storico* è custodito nella Sala del Consiglio Comunale e *quello ordinario* nell' *Ufficio del Sindaco*.

ART. 4 - USO DEL GONFALONE

1) Il gonfalone rappresenta il Comune di Torre Pellice nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico, cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

2) Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.

3) La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci ed Assessori, di coloro a cui è stata conferita la cittadinanza onoraria e di persone che hanno contribuito a dare lustro al Comune.

ART. 5 - UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE

1) L'Amministrazione Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

2) L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.

3) Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

ART. 6 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'INVIO DEL GONFALONE

- 1) La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco in forma scritta, a seguito di apposita istanza presentata dal legale rappresentante da cui emergano gli elementi di cui al precedente art. 5, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.
- 2) Del provvedimento di autorizzazione a partecipare è data tempestiva comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari

ART. 7 - PORTAGONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE DEL GONFALONE

- 1) Il gonfalone dovrà essere portato di norma da un componente della Polizia Municipale in uniforme. Nel caso di impossibilità del Comando Polizia Municipale ed in altri casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce ed in tale caso il portagonfalone dovrà decorosamente vestire con abiti scuri.
- 2) La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
- 3) Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al volar civile e militare.
- 4) Se alla cerimonia presenza il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.
- 5) Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.
- 6) Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.
- 7) Nei cortei funebri il gonfalone, listato a lutto, precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.
- 8) E' fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia.

ART. 8 - LO STEMMA

- 1) Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma come indicato all'art. 2 del presente regolamento

ART. 9 - RIPRODUZIONE DELLO STEMMA

- 1) Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
- 2) L'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa.
- 3) Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso.
- 4) Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il Sindaco può revocarne l'autorizzazione all'uso.